

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2702

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TOGNOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991

—
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione
cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano
il 15 maggio 1990
—

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di coproduzione cinematografica italo-elvetico è stato concluso nell'intento di incrementare e sostenere la produzione in comune di opere di particolare livello artistico e tecnico che possano contribuire allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e che risultino competitive anche nell'ambito di Paesi terzi.

Lo strumento normativo - che si applica sia ai film in lungometraggio sia a quelli in cortometraggio - è fondato su principi di stretta reciprocità, facendo comunque esplicito riferimento alle legislazioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascuno dei Paesi contraenti.

Significativo risulta essere il disposto dell'articolo 10 dell'Accordo, che definisce «di particolare interesse» la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario aperta anche alla partecipazione di imprese di Paesi terzi, legati comunque ad Italia o Svizzera da precedenti accordi di coproduzione. Tale disposizione appare det-

tata dalla convinzione - peraltro ormai invalsa anche a livello di Comunità europea, soprattutto in vista dell'avvento del Mercato unico - che sia necessario privilegiare comunque la qualità del prodotto cinematografico, ove si voglia dare allo stesso la massima diffusione, contrastando il «colonialismo culturale» di altri Paesi.

Rilevante, infine, l'estensione anche a film di coproduzione italo-elvetici di «vantaggi» già previsti per i film nazionali, dovendosi evidentemente far rientrare in tale fattispecie anche i finanziamenti attualmente contemplati a favore di opere ispirate a finalità artistiche e culturali e realizzate in forma di partecipazione ai costi da parte di autori, registi, attori e lavoratori.

Ciò consentirà di ampliare soprattutto lo spazio produttivo a disposizione dei giovani che intendano cimentarsi nel settore e che dalla incoraggiata collaborazione con colleghi di altri Paesi non potranno che trarre motivo di crescita professionale ed artistica.

RELAZIONE TECNICA

Sulla base degli elementi forniti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, si può prevedere che la commissione mista, prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, si riunisca una volta all'anno in Svizzera.

Ipotizzando che la delegazione italiana sia composta da tre funzionari della qualifica media di primo dirigente e che la sessione abbia una durata di tre giorni, ne deriva la seguente spesa:

invio della delegazione italiana in Svizzera (3 unità × 3 giorni):

a) spese di missione:

pernottamento (lire 150.000 al giorno × 3 giorni × 3 persone)	L. 1.350.000
diaria ridotta di un terzo (dollari USA 243 = lire 280.000 al giorno × 3 giorni × 3 persone = lire 2.520.000 - lire 840.000)	» 1.680.000

b) spese di viaggio (biglietto aereo di andata e
ritorno Roma-Berna × 3 persone = lire
694.000 × 3)

» 2.082.000

Totale . . . L. 5.112.000

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.200.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

TRA

L'ITALIA E LA SVIZZERA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualità artistiche e tecniche, contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali - tenuto anche conto della comunanza linguistica - e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue :

I COPRODUZIONE

Art. 1

Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in

./.

d²

formato 35 mm. , o di proporzionale lunghezza e durata se di altri formati o supporti, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori svizzeri conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato, di regola prima dell'inizio delle riprese, dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi: per l'Italia il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo - ; per la Svizzera l'Ufficio Federale della Cultura - Sezione del Cinema.

Art. 2

I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e la Svizzera verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi purché realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti negli stessi.

Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore.

Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede.

./.

d7 68

Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonché i requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente accordo.

I film di coproduzione devono, altresì, essere realizzati da imprese che posseggono organizzazione tecnica e finanziaria ed esperienza professionale adeguate e riconosciute secondo le rispettive leggi nazionali.

Art. 3

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente accordo devono essere redatte in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.

Gli elementi di realizzazione dell'opera dovranno essere trasmessi alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.

./.

ur be

Art. 4

Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 30% al 70%.

Una partecipazione inferiore al 30% sarà consentita nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali.

Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario.

L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5.

La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti Autorità dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso, salvaguardando in ogni caso una effettiva partecipazione minoritaria artistica e tecnica.

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista, per quanto attiene l'Italia, avente cittadinanza italiana; per quanto attiene la Svizzera, avente la nazionalità o il permesso di domicilio svizzeri.

./.

ur bc

Art. 5

I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o svizzera o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio della lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le Autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese.

E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

Art. 6

Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo obiettive esigenze di ambientazione connesse con la sceneggiatura.

Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario.

./.

dz bl

Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, oppure un negativo e un internegativo o un master.

Ciascun produttore è proprietario, pro-quota, del negativo originale, il cui possesso sarà affidato, per contratto di coproduzione, ad uno dei coproduttori.

Il coproduttore minoritario può, in ogni caso, previa intesa con il coproduttore maggioritario, laddove non esista un internegativo o un master, disporre del negativo originale.

In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori in uno dei due Paesi.

La stampa delle copie destinate allo sfruttamento in ciascun Paese verrà effettuata secondo le legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana, francese o tedesca o in versione italo-franco-tedesca.

La versione e la stampa di un controtipo in una lingua diversa da quelle dei due Paesi contraenti possono effettuarsi solo previo accordo delle Parti.

./.

dc bl

Art. 7

Nei limiti del possibile e tenendo conto delle diverse dimensioni dei rispettivi mercati cinematografici nazionali, vi dovrà essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sarà periodicamente accertato dalle Autorità dei due Paesi.

Art. 8

La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorità dei due Paesi.

Art. 9

Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione da farsi nel Paese del coproduttore minoritario.

./.

UR 68

Art. 10

Sarà esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.

Il coproduttore maggioritario può associarsi con il produttore di un terzo Paese, anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati tra loro da un accordo di coproduzione. In tal caso i diritti attribuiti al coproduttore minoritario dall'accordo di coproduzione non devono essere pregiudicati.

Art. 11

I titoli di testa e di coda, così come il materiale promozionale più importante dei film di coproduzione, devono indicare sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-svizzera" o "coproduzione elveto-italiana".

I film sono presentati ai Festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista.

I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

./.

Art. 12

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonché per i trasferimenti valutarî relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.

Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza alla normativa esistente tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

II INTERCAMBIO**Art. 13**

Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti.

./.

Ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14

Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere artistico, tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

./.

dr bl

Art. 15


Le Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche e da esperti designati dalle categorie professionali interessate, che sarà presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive Autorità competenti, che avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo.

La Commissione Mista ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'accordo.

La Commissione Mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'accordo. Tali modifiche entreranno in vigore tra le Parti contraenti mediante scambio di note fra le competenti Autorità dei due Paesi.

La Commissione Mista si riunirà periodicamente, alternativamente in Italia o in Svizzera.

./.



Art. 16

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra il compimento della procedura richiesta dalle sue norme nazionali per dare effetto al presente accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.


Art. 17

Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

fatto a Lugano il giorno 15 maggio 1990
in duplice esemplare in lingua italiana



Per il Governo
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Per il
CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO